

MISURE DI SALVAGUARDIA

DELL'ISTITUENDO PARCO NAZIONALE DEGLI IBLEI

Proposta di articolato

(CONTENENTE LE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

***CONCORDATE TRA LA PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA E LA PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA
NEL CORSO DELL'INCONTRO SVOLTOSI IN DATA 3 NOVEMBRE 2010)***

Articolo 1

Zonazione interna

Il territorio del Parco Nazionale degli Iblei, così come delimitato nella cartografia allegata, è suddiviso nelle seguenti zone:

- ☐ zona 1, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico, e/o storico culturale, con inesistente o limitato grado di antropizzazione;
- ☐ zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico, e/o storico culturale, con elevato grado di antropizzazione.

Eventuali modifiche alla zonazione sono approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare su proposta dell'Ente Parco.

Articolo 2

Tutela e promozione per lo sviluppo sostenibile

1. Nell'ambito del territorio di cui al precedente articolo 1, sono assicurate:

- ☐ la conservazione di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche e della biodiversità, di processi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici;
- ☐ la difesa e/o la ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici, superficiali e sotterranei;
- ☐ la salvaguardia e la valorizzazione di valori paesaggistici del territorio, di testimonianze storiche dell'antropizzazione, di manufatti e sistemi insediativi rurali;
- ☐ la conservazione di specie animali e vegetali e degli habitat di cui alle direttive comunitarie nn. 79/409/CEE e 92/43/CEE;
- ☐ l'applicazione di metodi di gestione e di recupero ambientale idonei a valorizzare l'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e artigianali tradizionali;
- ☐ il consolidamento delle condizioni di sviluppo sostenibile legate alle attività agricole e zootecniche, nonché alle connesse produzioni e;

- ☐ l'incentivazione, a fini di sostenibilità, della pianificazione ambientale per il contenimento degli impatti, il risparmio delle risorse naturali e l'utilizzo compatibile di fonti di energia rinnovabili;
 - ☐ lo sviluppo di attività economiche compatibili, con specifico riguardo al turismo ambientale, anche ai fini dell'armonizzazione dei diversi livelli di programmazione in materia di promozione del territorio e delle sue risorse;
 - ☐ la promozione della ricerca scientifica e attività di educazione e di formazione ambientale;
 - ☐ l'integrazione delle strategie e degli interventi per la protezione e la conservazione dei siti riconosciuti e inseriti nella Lista del Patrimonio dell'Umanità – World Heritage List, in applicazione della Convenzione adottata dalla Conferenza Generale dell'Unesco il 16 novembre 1972 e ratificata con legge 6 aprile 1977, n. 184.
2. Per i relativi interventi, ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, resta ferma la priorità nella concessione di finanziamenti statali ai comuni ed alle province il cui territorio, in tutto o in parte, è compreso nei confini del Parco Nazionale degli Iblei. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 2 è attribuito ai privati, singoli ed associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco.

Articolo 3

Vincoli

In tutto il territorio del Parco Nazionale degli Iblei restano vigenti tutti i vincoli legittimamente emanati, in ogni tempo, dalle autorità pubbliche preposte alla tutela paesaggistica e territoriale.

Del regime dei vincoli è tenuto un pubblico registro presso l'Ente Parco.

Articolo 4

Divieti generali

In tutto il territorio del Parco Nazionale degli Iblei sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare, sono vietate le seguenti attività:

- a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali fatte salve eventuali deroghe disciplinate al successivo articolo 6; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agrosilvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
- b) attività di ricerca, perforazione ed estrazione di idrocarburi, liquidi e gassosi, reperibili nel sottosuolo;
- c) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;
- d) la modificazione del regime delle acque;

- e) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco;
- f) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
- g) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati secondo le vigenti normative di settore;
- h) l'uso di fuochi all'aperto ad eccezione dei fuochi controllati per fini agricoli;
- i) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

Articolo 5

Divieti specifici

A motivo delle esigenze di maggior tutela del patrimonio naturale, in specifica applicazione dei divieti generali di cui al precedente articolo 4, è altresì vietato in zona 1:

- ☐ la realizzazione di nuovi edifici e il cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti per attività incompatibili con le finalità di cui al precedente articolo 2;
- ☐ la demolizione, il danneggiamento, l'asportazione di parti e l'alterazione tipologica dei manufatti rurali appartenenti alla tradizione storica locale;
- ☐ la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime naturale delle acque quando non indispensabili alla difesa del suolo e alla sicurezza delle popolazioni;
- ☐ l'apposizione di impianti pubblicitari privati;
- ☐ lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore;
- ☐ l'utilizzo di fitofarmaci e pesticidi in contrasto con le prescrizioni previamente concordate tra l'Ente Parco e la Regione Siciliana.

Articolo 6

Regime autorizzativo generale

Nel quadro delle generali finalità di tutela, ferma l'osservanza di ogni altra e diversa disposizione statale e regionale regolante le specifiche materie, nel territorio del Parco Nazionale degli Iblei sono sottoposte ad autorizzazione dell'Ente Parco le seguenti attività:

- ☐ l'introduzione di specie compatibili connesse ad attività agricole e zootecniche previo parere obbligatorio della Regione Siciliana;
- ☐ le attività di cui alle lettere d) e f) di cui al precedente articolo 4, fatto salvo quanto specificamente previsto dall'articolo 21, comma 1, lettera g), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, del precedente articolo 4;

- ☐ gli interventi sulle specie floro-faunistiche per fini di studio e di ricerca, anche in deroga al divieto di cui al precedente articolo 4, lettera a);
- ☐ i prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi, per il mantenimento degli equilibri ecologici, in osservanza delle disposizioni di legge anche programmati in collaborazione con le associazioni venatorie;
- ☐ i prelievi di materiale di interesse geologico e paleontologico eseguiti per finalità di studio e di ricerca;
- ☐ gli interventi selvicolturali tendenti a favorire il mantenimento e il ripristino dei boschi e della restante vegetazione arborea e arbustiva, nonché i rimboschimenti da effettuarsi, in ogni caso, con impiego di specie autoctone;
- ☐ i piani forestali, fatta eccezione per gli interventi direttamente gestiti dalle competenti strutture della Regione Siciliana previa comunicazione all'Ente Parco;
- ☐ l'esecuzione di piani di coltivazione, dismissione, e recupero di cave, miniere e discariche in esercizio, fino ad esaurimento delle relative autorizzazioni o, comunque, fino alla cessazione della relativa attività;
- ☐ la realizzazione di opere ed impianti tecnologici, previo accertamento delle compatibilità ambientali e della correlata incidenza in funzione della morfologia del suolo, del paesaggio e degli equilibri ecologici;
- ☐ la realizzazione di nuove opere di mobilità e di nuovi tracciati stradali, tanto pubblici che privati, per ogni finalità e destinazione;
- ☐ il campeggio in aree non appositamente attrezzate;
- ☐ il transito di mezzi motorizzati, motivato da straordinarie esigenze di mobilità non altrimenti fronteggiabili, fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali e dalle piste forestali gravate da servizi di pubblico passaggio, nonché da sentieri, mulattiere, vie private, etc., fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli accessori alle attività agro-silvo-pastorali;
- ☐ la costruzione in zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza delle costruzioni, degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività agro-silvo-pastorali, purché realizzate con materiali e secondo tipologie tradizionali, e delle delimitazioni temporanee a protezione delle attività zootecniche;
- ☐ qualunque intervento finalizzato alla prevenzione degli incendi boschivi e della macchia mediterranea;
- ☐ qualunque eventuale deroga ai divieti generali e specifici di cui ai precedenti articoli 4 e 5 motivata da ragioni eccezionali ed urgenti.

L'Ente Parco provvede a stabilire le modalità di rilascio delle autorizzazioni in applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, nonché ad individuare le attività che non necessitano del procedimento autorizzativo in ragione della modesta entità e dell'irrilevanza dell'impatto

ambientale, ivi incluso il pascolo, la raccolta di funghi e di altri prodotti della vegetazione spontanea, nel rispetto delle vigenti normative, degli usi civici e delle consuetudini locali.

L'adozione di nuovi strumenti urbanistici generali e le loro varianti generali o parziali, per la parte ricadente nel territorio del Parco, deve essere preceduta dal parere obbligatorio dell'Ente Parco.

Tutti gli interventi e le opere da realizzare nei siti e nelle zone di cui alle direttive comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE compresi in tutto o in parte nei confini del Parco sono sottoposti alla necessaria valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio che siano in corso d'opera, all'interno dei confini del Parco, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, i Comuni trasmettono all'Ente Parco, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione generale sullo stato dei lavori. Decorso trenta giorni dal regolare e completo ricevimento della predetta documentazione, il parere dell'Ente Parco si intende espresso favorevolmente.

Articolo 7

Regime autorizzativo in zona 1

Salvo quanto disposto dai precedenti articoli, nella zona 1 del Parco Nazionale degli Iblei sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente Parco i seguenti interventi:

- ☐ la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo, e la ristrutturazione edilizia, finalizzati al riuso dei manufatti esistenti, così come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- ☐ i tracciati stradali interpoderali e le nuove piste forestali previste dai piani di assestamento forestale: è vietata in ogni caso la loro impermeabilizzazione;
- ☐ le opere di bonifica e trasformazione agraria, favorendo, previa intesa con la Regione Siciliana, le produzioni agricole tipiche del luogo con particolare riguardo a quelle con denominazione d'origine;
- ☐ la realizzazione degli edifici per i quali, pur in presenza di approvazione definitiva alla data di entrata in vigore delle presenti norme, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori.

L'Ente Parco provvede a stabilire le modalità di rilascio delle autorizzazioni in applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, anche mediante accordi con le altre amministrazioni ai fini della semplificazione e dello snellimento dell'attività amministrativa.

In luogo dell'autorizzazione, è richiesta la preventiva comunicazione all'Ente Parco per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

Articolo 8

Regime autorizzativo in zona 2

1. Nelle aree di zona 2 del Parco Nazionale degli Iblei si applicano comunque le disposizioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti. Tutte le opere di trasformazione del territorio sono consentite previo parere obbligatorio dell'Ente Parco. Sono fatti salvi gli accordi di programma stipulati ai sensi della normativa regionale vigente in materia e per i quali siano stati emanati, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, i relativi decreti del Presidente della Giunta regionale.
2. Il parere obbligatorio di cui al comma che precede, così come ogni diverso regime autorizzativo, è escluso limitatamente ai territori su cui insistono i centri storici la cui delimitazione sia stata previamente definita dai comuni interessati e comunicata all'Ente Parco.
3. Si intendono autorizzate le attività agricole e zootecniche, incluse le connesse produzioni e lavorazioni, svolte in osservanza delle disposizioni nazionali, regionali e comunitarie. Eventuali specifiche discipline, ferma la finalità di cui al precedente articolo 2, comma 1 lettera f), possono essere concordate tra Ente Parco e Regione Siciliana sentite le associazioni di categoria.
4. L'Ente Parco e la Regione Siciliana elaborano e sottoscrivono accordi ed intese finalizzati a rendere compatibili con le finalità del Parco le attività presenti in tale zona, anche mediante l'utilizzo di risorse finanziarie derivanti da piani e programmi regionali, nazionali e comunitari con l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modifiche e integrazioni.
5. L'Ente Parco provvede a stabilire le modalità di rilascio delle autorizzazioni in applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, anche mediante accordi con le altre amministrazioni ai fini della semplificazione e dello snellimento dell'attività amministrativa.

Articolo 9

Sorveglianza

La sorveglianza del territorio di cui al precedente articolo 1 del presente decreto è affidata al Corpo Forestale della Regione Siciliana nei modi previsti dall'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall'articolo 2, comma 32, della legge 9 dicembre 1998, n.426, all'Arma dei Carabinieri ed alle altre Forze di polizia, o ad esse equiparate, i cui appartenenti rivestano la qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale.

E' consentito il ricorso ad associazioni accreditate, mediante accordi convenzionali, per finalità di ausilio e supporto all'attività di sorveglianza ed informazione agli utenti e visitatori.